

COMUNE DI TEULADA

Provincia di Cagliari



COPIA

N. 37 del 03/10/2008

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE seduta straordinaria pubblica-

OGGETTO: PIANI DI LOTTIZZAZIONE TURISTICO ALBERGHIERA DELLA SITAS SrL DI CAGLIARI IN LOC. Malfatano. INTEGRAZIONI ALLE CONVENZIONI URBANISTICHE DEI P.di L. STIPULATE IL 27/02/2002. APPROVAZIONE MODIFICA D'USO DEGLI IMMOBILI PREVISTI NEL SUB-COMPARTO CONVENZIONATO E1-E.

L'anno DUEMILAOTTO, il giorno TRE del mese di OTTOBRE alle ore 18,15 nella Sala Consiliare del Municipio convocato nei modi e termini di legge si è riunito, in prima convocazione il Consiglio comunale. La seduta è pubblica.

Assume la presidenza il sindaco **ALBAI GIOVANNI**.

Partecipa alla seduta il segretario comunale **PODDA dr. SIRO** che procede all'appello nominale al quale risultano:

ALBAI Giovanni	P		
LAI Marina	P	SERAFINI Alessandro	P
LOI Ignazio Mariano	P	MELIS Beniamino	P
TANAS Antonio Fernando	P	BOI Gianfranco	P
MANAI Giacomo	A	PIRAS Cristoforo Luciano	P
MULAS Antonio Massimo	P	MURGIA Bruno	P
DI GIOVANNI Pietro Paolo	P	MOCCI Salvatore	P
MURA Roberto	P	VIRDIS Mariano	P
BUSELLU Giovanni Antonio	P	ZEDDA Francesco	P
		PRESENTI 16	ASSENTI 1

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Presidente, dichiara aperta la seduta e invita il Consiglio a deliberare sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione a firma del Responsabile del Settore Urbanistica-Assetto del Territorio 29/09/2008 n. 7 reg. settore, reg. gen.le n. 172 del 29/09/2008, di seguito riportata

Premesso che la SITAS, Società Iniziative Turistiche Agricole Sarde S.r.l. con sede in Cagliari Via Armando Diaz n. 29 ha avviato un complesso intervento turistico alberghiero che interessa un'ampia porzione del Comparto "E" di Capo Malfatano costituita dai sub compartimenti E1/c, E1/d, E1/e, E1/f, E1/g, E1/h, E1/i, tutti ricadenti in zona omogenea F turistica ai sensi del vigente Piano Urbanistico Comunale(P.U.C.);

Preso atto che con provvedimenti n. 1751, 1752, 1753, 1754 e 1755 in data 01.03.2001 l'Assessorato Regionale della Pubblica Istruzione Servizio Tutela del Paesaggio ha autorizzato gli interventi previsti nei sub-compartimenti citati, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 28/98, dell'art. 28 della L. 1150/42 e dell'art. 6 del DPR 480/75;

Richiamate le deliberazioni n. 9-10-11-12-13 del 21.03.01 con le quali il Consiglio Comunale ha definitivamente approvato cinque Piani di Lottizzazione turistico ricettivo dei sub-compartimenti E1-d, E1-e,f, E1-g, E1c,h ed E1-i, in loc. Malfatano, Cala Antoni Areddu e Sa Calarza;

Viste le convenzioni urbanistiche dei Piani di Lottizzazione turistico ricettivo in loc. Malfatano, Cala Antoni Areddu e Sa Calarza, stipulate in data 27.02.02 rep. n. 46401, 46402, 46403, 46404, 46405 e gli atti integrativi del 03.05.2007, contenenti la disciplina e le obbligazioni per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria dei P. di L., ai sensi dell'art. 28 della L. 1150/42 e s.m.i.;

Dato atto che il Comune di Teulada è dotato di P.U.C., in vigore dal 07.01.99, coerente con le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'art. 8 della L.R. n. 8/2004, in quanto adeguato alle norme di tutela paesaggistica (Pos. N. 201 presso l'Assessorato Regionale Servizio Tutela del Paesaggio), e dotato di Studio di Compatibilità Paesistico Ambientale (S.C.P.A.) approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 35/7 del 30.07.99 di cui al parere del Comitato Tecnico dell'Urbanistica in data 12.04.99;

Viste le norme di attuazione (N.T.A.) del Piano Paesaggistico Regionale (P.P.R.) approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 36/7 del 05.09.2006 e le sue circolari di attuazione;

Preso atto che ai sensi dell'art. 15 comma 3 delle N.T.A. del P.P.R. *"per i comuni dotati di PUC approvato ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 8 della L.R. n. 8/2004, nelle zone C,D,F e G possono essere realizzati gli interventi previsti negli strumenti urbanistici attuativi approvati e con convenzione efficace alla data di adozione del Piano Paesaggistico Regionale"*;

Accertato che gli interventi turistici alberghieri della SITAS dei sub-compartimenti convenzionati di Malfatano ricadono appieno nelle previsioni della citata disposizione, non operando il disposto del comma 4 dell'art. 15 del citato PPR, secondo il quale *"il completamento degli interventi urbanistici di edilizi previsti negli strumenti urbanistici di cui al comma precedente e del secondo comma lett. b), per i quali non siano stati rilasciati alla data di entrata in vigore del PPR i relativi titoli abilitativi è sottoposto al raggiungimento dell'intesa di cui all'art. 11 da concludersi entro 12 mesi dall'entrata in vigore della Piano paesaggistico"*, in quanto annullato dal TAR Sardegna con le sentenze nn. 2010, 2011, 2012 e 2013 del 30 ottobre 2007;

Verificato pertanto che nulla osta alla attuale ed immediata attuazione delle previsioni dei sopra citati P. di L. convenzionati mediante il rilascio dei prescritti titoli abilitativi e la realizzazione di tutti gli interventi dagli stessi previsti;

Preso atto che nei sub-compartimenti E1-d, E1-e,f, E1-g, di cui ai P. di L. convenzionati è stata avviata in data 09.07.2004 da parte SITAS la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria di cui al permesso di costruire n. 23 del 07.04.2004 e n. 16 del 23.04.2008;

Vista l'articolata istanza prot. n. 3652 in data 29.04.2008, con cui la SITAS ha formalizzato la disponibilità ad addivenire ad una serie di modifiche e adeguamenti delle progettazioni e delle convenzioni in essere, tali da consentire, da un lato una migliore e più razionale utilizzazione delle aree in disponibilità della società e dall'altro una serie di benefici a favore della collettività e del pubblico interesse della popolazione di Teulada;

Considerato che l'amministrazione comunale ha valutato positivamente l'ipotesi di miglioramento dei contenuti degli accordi sottoscritti e della qualità degli interventi edificatori in loc. Malfatano;

Preso atto che la SITAS con la nota n. 3652/2008, rappresentata l'unicità del progetto nel suo complesso esteso a tutti i subcomparti C, D, E, F, G, H ed I propone in sintesi di:

- farsi carico di un contributo straordinario finalizzato alla realizzazione di una strada di interesse comunale che colleghi il comparto turistico di Capo Malfatano con il centro abitato di Teulada;
- avere la facoltà di localizzare nei siti di minor pregio ambientale appositamente individuati dal Comune la cubatura oggi prevista all'interno dei sub-comparti convenzionati E1-h ed E1-i, già fatta salva dalla disciplina delle norme di attuazione del Piano paesaggistico regionale, ai sensi del ricordato art. 15 3° comma;
- avere la facoltà di modificare contestualmente la destinazione d'uso di parte della suddetta cubatura in modo tale che la volumetria territoriale complessiva –dei P di L. convenzionati sarà costituita per almeno tre quarti da destinazioni alberghiere – ricettive e per la restante quota – non superiore ad un quarto - da destinazioni residenziali;

Considerato che risulta di sicuro interesse per l'Amministrazione Comunale oltre che di reciproca utilità la proposta formulata dalla SITAS di corrispondere un contributo straordinario per la progettazione e la realizzazione della strada di collegamento tra l'area di Malfatano ed il centro abitato di Teulada;

Evidenziato che al fine di garantire lo sviluppo socio-economico del territorio e della comunità teuladina, è imprescindibile prevedere la ricucitura ed il collegamento del territorio su cui è sorto e si è sviluppato il centro abitato di Teulada con le aree a più forte vocazione turistica, delle quali il comprensorio di Malfatano rappresenta attualmente la principale; inoltre il collegamento delle aree di Malfatano con il centro abitato risulta essenziale anche per la società lottizzante, risultando, altrimenti, il compendio turistico suddetto isolato e slegato dal contesto territoriale nel quale si colloca;

Considerato che la proposta di trasferimento delle cubature dei sub-comparti E1-h ed E1-i, garantendo la salvaguardia di elevatissimi valori ambientali attraverso la sottrazione dallo sfruttamento a fini edificatori di aree che benché a ciò destinate dal vigente PUC, risultano di estrema sensibilità sotto il profilo ambientale, merita di essere considerata con favore, dato l'indubbio vantaggio che la stessa presenta sotto il profilo della sostenibilità ambientale;

Costatato che per i citati sub-comparti E1-h (loc. Cala Antoni Areddu) e E1-i (Sa Calarza), la SITAS aveva ottenuto per i previsti interventi edilizi alberghieri, il positivo giudizio di compatibilità ambientale e la positiva valutazione di impatto ambientale (V.I.A.) ai sensi del D.P.R. del 12.04.96, come da deliberazione della Giunta Regionale n. 24/17 del 27.05.04;

Considerato pertanto che SITAS ha pieno diritto e possibilità di intraprendere l'esecuzione degli interventi edilizi previsti nei sub-comparto H ed I, in quanto P. di L. dotati delle autorizzazioni di legge (positiva conformità urbanistica, positiva conformità paesaggistica e positiva valutazione di impatto ambientale);

Ritenuta la proposta SITAS di rilocalizzare le volumetrie dei due sub-comparti in questione di particolare importanza per la salvaguardia delle aree di elevatissimo pregio ambientale e oltremodo meritoria di particolari attenzioni per la modificazione condivisa e partecipata di tutti gli atti amministrativi fin qui posti in essere;

Costatato inoltre che la proposta in questione di conservare la naturalità delle aree dei due sub-comparti H ed I trasferendo in altro sito le volumetrie alberghiere, risulta coerente con gli indirizzi di tutela dell'ambito costiero fissati dal Piano Paesaggistico Regionale e pertanto risulta un ulteriore sostanziale motivo, per gli enti preposti alla tutela paesaggistica, di considerazione della proposta SITAS;

Considerato che al fine di incentivare la rilocalizzazione di tali cubature, risulta, altresì, assentibile la richiesta di modificare parte della destinazione di tali cubature in destinazioni residenziali trasferibili e locabili frazionatamente, a condizione che vengano garantiti gli equilibri tra quote di immobili destinate ad uso turistico-ricettivo e quote di immobili destinate a residenza previste dal PUC in quella e nelle altre zone turistiche del territorio comunale;

Valutato che al fine di consentire il trasferimento della cubatura attualmente prevista nei sub-comparti E1-h ed E1-i, l'Amministrazione Comunale intende inserire nella variante al PUC di adeguamento al P.P.R., di prossima adozione, meccanismi di compensazione urbanistica che, salve ed impregiudicate le potestà e le competenze in materia riconosciute dalla legge ad altre Amministrazioni e Autorità, rendano attuabile l'anzidetta traslazione compensativa, previa corresponsione di un idoneo contributo alla riqualificazione territoriale ed alla dotazione di servizi ed infrastrutture essenziali del territorio;

Ritenuto di precisare che per quanto concerne le zone F, laddove viene ammessa all'art. 5.6 delle NTA al vigente PUC la destinazione a residenza turistica, quest'ultima, anche alla luce delle indicazioni rivenienti dalla corrente giurisprudenza, in termini di possibilità di utilizzo funzionale, non si differenzia in nulla dalla residenza ordinaria e non implica particolari vincoli alla concreta modalità di utilizzo e disposizione (quali, a titolo esemplificativo, la necessità di gestione unitaria o la impossibilità di procedere al trasferimento ovvero alla locazione frazionata, etc.);

Ritenuto di precisare che in riferimento ai dati volumetrici riportati nelle tavole 16a, 16b, 18a, e 18b del PDL relativo ai subcomparti E- F (unità convenzionate Sitas n. 1 e n. 4), la volumetria approvata con deliberazione del C.C. n. 10 in data 21.03.2001 è pari a 33.581 mc (di cui mc 11.883 con le destinazioni omogenee a residenza e club house - F/monte - e fino alla concorrenza di 33.581 mc destinati ad alberghiero e servizi – F/valle ed E), coincidente con quella riportata nelle tavole 16a e 16b volumetria totale successivamente riveduta in mc 33.483 dalla convenzione stipulata in data 27.02.2002, dovendosi assegnare alle indicazioni riportate nelle tavole 18a e 18b un mero valore di distribuzione relativa;

Ritenuto di precisare che in riferimento al limite di cui all'art. 46.4 della NTA del PUC vigente il quale stabilisce *“nei sub-comparti E1-b, E1-e, E1-f, E1-g per ciascuna proposta di piano Attuativo le volumetrie destinate a RESIDENZE TURISTICHE e RESIDENZE TURISTICHE ALBERGHIERE insieme non potranno superare il 25% del totale”*, tale totale deve essere inteso coincidente con le volumetrie dell'intero PDL originariamente approvato, come indicate nella tabella n. 2-4 dell'art. 42 delle NTA del PUC.

Preso atto che la SITAS ha presentato in data 27 agosto 2008 prot. n. 7109 istanza volta al cambio della destinazione d'uso degli immobili ricadenti nel sub-comparto E1-e, dalla destinazione a servizi turistici, prevista dal P. di L. convenzionato, alla destinazione alberghiera senza apportare modifiche all'impianto planovolumetrico, alle sagome, ed alle caratteristiche costruttive ed architettoniche di cui alla precedente progetto già approvato ai fini paesaggistici con provvedimento regionale n. 1751 del 1° marzo 2001;

Accertato che l'articolo 46.4 delle NTA del vigente PUC individua, per il sub-comparto le seguenti possibili destinazioni d'uso: strutture non residenziali di supporto all'attività turistica, alberghi, villaggi-albergo, residenze turistiche, residenze turistiche alberghiere, attrezzature e servizi connessi con la residenza, verde attrezzato e verde di rispetto;

Costatato che la proposta progettuale suddetta risulta pertanto, conforme alla previsioni del vigente P.U.C. che prevede per il sub-comparto E1-e la destinazione ad “alberghi”, e risulta coerente con i progetti tipologici approvati a fini paesaggistici dal Servizio tutela del paesaggio di Cagliari con provvedimento n. 1751/2001;

Costatato inoltre che la destinazione d'uso richiesta non determina alcuna modifica fisica (in termini di impatto sul territorio) e non comporta ulteriori carichi urbanistici e/o maggiori pesi insediativi;

Evidenziato che la proposta di modificazione della destinazione d'uso del comparto E1-e risulta vantaggiosa e più proficua in termini di incremento della ricettività del comprensorio per il conseguente incremento dei livelli occupazionali della comunità teuladina;

Riscontrato che la SITAS è fortemente intenzionata alla immediata realizzazione degli interventi edilizi previsti dai P. di L. convenzionati E1-d, E1-e,f ed E1-g, nei quali sono in avanzato stato di realizzazione le urbanizzazione primaria;

Considerato che la SITAS per la concretizzazione degli obiettivi prefissati, preventivamente ai titoli edilizi, dovrà richiedere all'Amministrazione Comunale il rilascio delle autorizzazione paesaggistiche (art. 146 del D Lgs n. 42/04), ai sensi dell'art. 3 comma 1 punto “c” della L.R. n. 28/98;

Ritenuto di puntualizzare, nel merito della competenza comunale al rilascio delle citate autorizzazione paesaggistiche, ai sensi dell'art. 3 comma 1 punto “c” della L.R. n. 28/98, che eventuali e contenuti aggiustamenti plano-altimetrici dei corpi di fabbrica, che si rendessero necessari in sede esecutiva, non modificativi dell'ubicazione e della tipologia architettonica precedentemente approvata dalla Ras con i provvedimenti citati in premessa, sono da considerarsi coerenti con la normativa regionale e non pregiudizievole per l'espletamento delle funzioni delegate al Comune ai sensi della L.R. n. 28/98;

Considerato che per la concretizzazione degli obiettivi, le proposte SITAS condivise dall'Amministrazione Comunale, devono essere formalizzate in un atto integrativo registrato a termini di legge, attenendo alla integrazione delle convenzioni precedentemente stipulate il 27.02.02;

Visto lo schema dell'atto integrativo delle precedenti convenzioni del 27.02.02, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale, che regola gli impegni e le modalità per il raggiungimento degli accordi;

Visto il Vigente Piano Urbanistico Comunale;

Viste le L.R. n. 45/89 e n. 8/2004;

Visto il Piano paesaggistico regionale;

Visto l'art. 8 ultimo comma della legge n. 167/62;

Visto il D.Lgs n. 267/2000;

PROPONE

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

di approvare lo schema integrativo alle convenzioni del P. di L. Turistico alberghiero stipulate in data 27.02.2002 ed al successivo atto integrativo del 03.05.2007;

di esprimere parere favorevole alla modificazione d'uso degli immobili previsti dal P. di L. del sub-comparto E1-e, dalla destinazione per servizi turistici alla destinazione alberghiera, così come previsto dagli elaborati grafici allegati;

di dare atto che la proposta di variazione d'uso si compone dei seguenti elaborati:

All. A	Relazione
Tav 1.0	Corografia - Stralcio PTP – Stralcio PUC – Planimetria Catastale (P.di L. Approvato)
Tav 1.1	Stralcio della zonizzazione (P.di L. Approvato)
Tav. 1.2	Stralcio del Planivolumetrico (P.di L. Approvato)
Tav. 1.3	Etratto di mappa – planimetria catastale
Tav. 2	Tipologie edilizie (P.di L. Approvato)
Tav. 3	Variazione d'uso – tipologie edilizie

Il Sindaco relaziona al Consiglio sulla proposta, richiamando l'attenzione sull'importanza che riveste il Piano di Lottizzazione in argomento, già convenzionato, e del quale sono state avviate alcune parti delle urbanizzazioni. Ricorda gli aspetti principali dell'intervento, l'iter che portò alla sua approvazione e il recente l'interesse del gruppo SITAS alla integrazione dell'originaria convenzione, sottoscritta nell'anno 2002, con richiesta di modifica della destinazione d'uso di alcuni interventi (da alberghiero a residenziale) e spostamento di comparto, senza modifica delle cubature già definite. Riferisce che l'Amministrazione ha attentamente valutato la proposta e, considerata l'importanza che rivestono i collegamenti stradali fra il centro urbano e la costa, in particolare la zona di Malfatano, territorio comunale sul quale insiste la lottizzazione, ha ritenuto opportuno, a sua volta, proporre alla SITAS, nel quadro delle integrazioni al Piano richieste, la possibilità di individuare, oltre gli oneri di urbanizzazioni dovuti, una forma di contribuzione per la realizzazione della strada Malfatano-Centro Urbano, venendo così incontro ad una esigenza della Comunità locale. Sottolinea il positivo atteggiamento di disponibilità ad affrontare l'argomento assunto, in proposito, dalla Società lottizzante. Prosegue l'illustrazione richiamando l'attenzione sui contenuti della proposta della SITAS formalizzata in data 29 aprile 2008, a seguito della quale si sono svolti diversi incontri, soprattutto a livello tecnico-amministrativo, ai quali hanno dato un fondamentale contributo gli Uffici comunali interessati. Si sofferma ad elencare le prossime fasi procedurali conseguenti l'approvazione della proposta in argomento, in particolare la parte che riguarda l'adeguamento del PUC e il confronto con gli organismi di livello regionale competenti. In ultimo precisa che le quote di contribuzione integratia concordate, da destinare alla realizzazione della strada Malfatano-Centro Urbano, che ascendono a circa 2 milioni di euro, saranno erogate dopo il rilascio delle autorizzazioni edilizie dei cinque comparti e che, sommati alle altre entrate della lottizzazione nel suo complesso, dovrebbero consentire di realizzare una buona parte di tale opera pubblica. Conclude l'esposizione auspicando un positivo pronunciamento sulla proposta anche da parte del Gruppo di Minoranza e, invita i consiglieri ad intervenire anche con richiesta di chiarimenti tecnici che il Responsabile del Settore urbanistica, presente alla seduta, potrà dare.

INTERVIENE il consigliere **Mocci S.** (Gruppo Minoranza): Nell'annunciare il voto favorevole del proprio gruppo, ritiene opportuno richiamare l'attenzione del Sindaco e di tutto il Consiglio sulle difficoltà che, decisioni assunte in sede locale e i conseguenti atti, potranno avere nel proseguimento dell'iter presso altri organismi e livelli politici, così come avvenne già nel 2001 a seguito dell'approvazione dell'intervento da parte del Consiglio Comunale di Teulada. Ricorda che all'epoca non erano ancora in vigore i P.P.R. ma, non di meno, fu necessaria un particolare attenzione, considerata la aperta opposizione di alcune realtà associative, che da anni curano con particolare attenzione le scelte di questo Comune, nell'ambito della zona costiera. Circa l'accordo raggiunto sulla possibilità di realizzare la strada Malfatano-Teulada, l'utilità della quale è stata più volte sostenuta dal gruppo di minoranza, soprattutto in sede di approvazione del programma triennale delle opere pubbliche e della destinazione dei fondi della L. 104, non può che condividersi. Conclude con l'invito al Sindaco e a tutto il Consiglio perché si presti la massima attenzione e si seguano costantemente tutte le prossime fasi dell'iter, per salvaguardare le scelte degli Amministratori di Teulada.

INTERVIENE il consigliere **Mulas A. Massimo** (Gruppo Maggioranza): Esprime compiacimento per la positiva conclusione della discussione fra l'Amministrazione e la SITAS, che da un lato vede soddisfatte le esigenze del Lottizzante e, dall'altro, le necessità della Comunità locale che vedrà realizzata un'opera pubblica con sicuri effetti positivi nelle prospettive di sviluppo turistico. Sottolinea che l'attività dell'Amministrazione si è sviluppata nella massima trasparenza e condotta con cautela, così come richiedeva il caso. Ricorda che il Piano di Lottizzazione in argomento è, al momento, l'unico intervento ammesso nella pur vasta porzione costiera del nostro territorio, considerato che gli altri interventi a suo tempo inseriti nel PUC, non essendo all'epoca dell'emanazione dei P.P.R. ancora convenzionati, di fatto sono stati da questi cancellati. Conclude esprimendo compiacimento perché anche in questa operazione è stato seguito il metodo del dialogo e della discussione, con positivi effetti sull'integrazione e apertura verso iniziative importanti che possono concretamente supportare lo sviluppo locale, in particolare il turismo.

Considerato che non vi sono ulteriori richieste di intervento, il Sindaco nel preso atto delle raccomandazioni espresse dal Gruppo di Minoranza, pone l'argomento in votazione.

PRESENTI 16 VOTANTI 16

Con voti **UNANIMI FAVOREVOLI** espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della premessa che, comunque viene fatta salva nel dispositivo, quale ostanziale del presente atto;

DI APPROVARE lo schema integrativo alle convenzioni del P. di L. Turistico alberghiero stipulate in data 27.02.2002 ed al successivo atto integrativo del 03.05.2007;

DI ESPRIMERE parere favorevole alla modificazione d'uso degli immobili previsti dal P. di L. del sub-comparto E1-e, dalla destinazione per servizi turistici alla destinazione alberghiera, così come previsto dagli elaborati grafici allegati;

DI DARE ATTO che la proposta di variazione d'uso si compone dei seguenti elaborati:

All. A	Relazione
Tav 1.0	Corografia - Stralcio PTP – Stralcio PUC – Planimetria Catastale (P.di L. Approvato)
Tav 1.1	Stralcio della zonizzazione (P.di L. Approvato)
Tav.1.2	Stralcio del Planivolumetrico (P.di L. Approvato)
Tav.1.3	Estratto di mappa – planimetria catastale
Tav. 2	Tipologie edilizie (P.di L. Approvato)
Tav. 3	Variazione d'uso – tipologie edilizie

Con separata votazione, stante l'urgenza su proposta del Sindaco,

PRESENTI 16 VOTANTI 16

Con voti **UNANIMI FAVOREVOLI** espressi per alzata di mano

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

IL PRESIDENTE

f.to ALBAI

IL SEGRETARIO COM.LE

f.to PODDA

PARERI EX ART. 49 T.U. D.LGVO 267/2000

REGOLARITA' tecnica

Parere favorevole

II RESPONSABILE

f.to Urru

ATTESTATO DI CONFORMITA'

(Ai sensi dell'art. 97 comma 2 T.U. n.267 18/08/2000)

Ai sensi dell'art. 97 comma 2 T.U. n.267 18/08/2000, **ATTESTO** che la su estesa deliberazione è conforme alle leggi, statuto e regolamenti.

Il Segretario comunale

f.to dr. Podda Siro

ATTESTO che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data 06/10/2008 prot. 8314 e che in pari data e protocollo è stata inviata ai Capi Gruppo consiliari.

li, 06/10/2008

Il Segretario comunale

f.to dr. Podda Siro

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

li, 06/10/2008

L'IMPIEGATO DELEGATO